TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 168

Impiego o consumo di merci nei depositi franchi e nei punti franchi

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Abrogato dal 4 ottobre 2024 · versione 50

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	IV — Deposito doganale
Sezione	Quarta — Istituti speciali (magazzini generali, depositi franchi e punti franchi)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-168-impiego-o-consumo-di-merci-nei-depositi-franchi-e-nei-punti-franchi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it